

Lo Piano. — *Al ministro della giustizia e degli affari di culto.* — Per sapere se non creda equo procedere all'equiparamento del personale degli archivi notarili agli impiegati delle altre Amministrazioni dello Stato, procedendo anche alla redazione delle relative tabelle ».

Risposta. — « Le condizioni degli impiegati degli archivi notarili è stata oggetto di continue cure da parte del Ministero della giustizia.

« Già con la legge 16 febbraio 1913, n. 89, furono arrecati sensibili miglioramenti economici agli anzidetti impiegati ed in seguito tutti i provvedimenti emanati durante e dopo la guerra in favore degli impiegati dello Stato sono stati estesi nella identica misura e con la medesima decorrenza agli impiegati degli archivi notarili. E difatti la spesa per gli stipendi che al 30 giugno 1913 si limitava a sole lire 749,670, benchè il personale sia stato in seguito ridotto ed ora non conti che 516 impiegati, è ascesa per la nuova legge surriferita del 1913 a lire 1,388,506 e per i più recenti provvedimenti ammonta presentemente ad annue lire 2,068,638, con un aumento in confronto della spesa originaria di quasi il triplo.

« Inoltre, con Regio decreto-legge 21 settembre 1919, n. 1661, è stato anche migliorato il trattamento di riposo degli impiegati stessi, essendo stato concesso a loro favore il riscatto di tutto il servizio prestato anteriormente alla istituzione della Cassa di previdenza (legge testo unico 2 gennaio 1913, n. 453) prima limitato a soli 15 anni, ed elevando l'aliquota del premio di riscatto dal 6 al 13.40 per cento.

« Quanto all'applicazione dei ruoli aperti ai detti impiegati, pur tenuto conto che questo sistema è ormai accettato per tutte le Amministrazioni dello Stato, è necessario uno speciale esame per gli archivi di Stato, poichè, data la speciale composizione degli uffici, la invocata riforma implica la trasformazione di tutto quanto l'ordinamento attuale degli archivi. Intanto è già allo studio un progetto di riordinamento degli archivi notarili, come conseguenza del decreto-legge 29 aprile 1918, n. 629, che convertì le tasse di archivio in una tassa supplementare di registrazione, devoluta all'erario, sostituendo alle dette tasse, che erano di spettanza dei singoli archivi notarili, un contributo governativo, in somma annuale fissa, per il pagamento degli stipendi e delle spese.

« Occorre avere presente che, secondo la legge vigente, gli archivi notarili non formano un'Amministrazione unica, ma, sebbene dipendenti tutti dal Ministero della giustizia, costituiscono altrettante Amministrazioni separate quanti essi sono, e cioè 136.

« Il personale non è costituito in unico ruolo, ma si hanno tanti ruoli separati, quanti sono i singoli archivi.

« Assai vari e disparati furono i criteri di ammissione agli impieghi degli archivi notarili perchè, prima della vigente legge, la nomina era affidata ai singoli Consigli notarili e soltanto il conservatore-tesoriere era nominato con decreto reale. Ora non si è ammessi, nè si passa da un ruolo ad un altro, nè da un archivio all'altro se non mediante concorso generale, al quale, oltre gli impiegati, già appartenenti agli archivi notarili, possono prendere parte anche estranei.

« Gli stipendi furono stabiliti, non soltanto in ragione del grado, ma anche dell'importanza dell'archivio e i concorsi non sono ora banditi per posti in genere di conservatore, di archivista, ecc.; ma per il posto di conservatore, archivista, ecc., di un determinato archivio e col corrispettivo di uno stipendio determinato. Gli stipendi sono quindi i più vari: per i conservatori essi ora vanno da un minimo di lire 3,150 ad un massimo di lire 8,300; per gli archivisti da lire 2,850 a lire 4,950; per i sotto-archivisti da lire 3,100 a lire 4,375; per gli assistenti da lire 2,240 a lire 3,280, tenuto conto degli ultimi miglioramenti.

« Ne deriva che, a seconda l'importanza degli archivi determinata dal numero degli impiegati subalterni, è corrisposto diverso stipendio; ed un impiegato di grado e di anzianità inferiore può essere fornito di stipendio maggiore di quello di cui è provvisto un impiegato di grado superiore e più anziano in altro archivio.

« Perciò sarebbe necessario procedere anzitutto alla costituzione del personale stesso in unico ruolo: opera non agevole, giacchè si tratta di ridurre ad uniformità situazioni molteplici ed estremamente varie col pericolo di danneggiare legittime aspirazioni e di sottoporre ad un criterio meccanico di anzianità la reale importanza dei funzionari che deriva da ragioni di servizio.

« D'altra parte, bisogna tener conto delle possibilità finanziarie della Amministrazione degli archivi. Come si è sopra accen-